

Allegato A al rep. n. 16026/11106
STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ANDALO GESTIONI S.R.L."
DENOMINAZIONE – OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita, ai sensi della lettera d) comma 7 dell'art. 10 della Legge Provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e nel rispetto degli artt. 1 e 24 della Legge Provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 nonché in particolare di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche, una Società a responsabilità limitata a capitale pubblico posseduto interamente dal Comune di Andalo, denominata:

"ANDALO GESTIONI S.R.L."

Il Comune di Andalo esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le regole delle Società "in house" nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e provinciale.

Ogni eventuale futura modifica statutaria al riguardo dovrà essere conforme alla normativa vigente a tale data.

Il controllo analogo è esercitato dal Socio Ente locale sotto forma di definizione dell'indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), per il tramite dell'Organo Amministrativo nominato ai sensi dell'art. 14) del presente statuto sociale.

ART. 2

La Società ha sede in Andalo (TN).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali nell'ambito del territorio comunale, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

ART. 3

La Società costituisce Società "in house" del Comune di Andalo a cui è affidata, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quanto previsto dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e dell'art. 24 della L.P. 27/2010 e successive modifiche, l'erogazione di servizi pubblici di interesse generale o servizi/forniture/lavori nell'ambito sociale, sportivo, turistico e della mobilità, ed in particolare ha per oggetto l'attività di gestione degli impianti sociali, turistici, sportivi e della mobilità di proprietà comunale e il loro completamento infrastrutturale, e più in particolare le seguenti attività:

- a) esercizio degli impianti sociali, turistici, sportivi e della mobilità di proprietà comunale e di altri impianti comunali, che corrisponde alla messa a disposizione degli utenti, con politica tariffaria, degli spazi e servizi sociali, sportivi, turistici del benessere, ricreativi, musicali e educativi negli impianti comunali identificati nel Contratto di Servizio;
- b) progettazione e costruzione di impianti sociali, turistici, sportivi e della mobilità, anche di completamento delle infrastrutture esistenti;
- c) gestione delle aree di sosta, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti ed opere di accesso e di informazione;
- d) gestione e manutenzione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta;
- e) studio e realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata

dell'accesso e/o pagamento dei servizi, anche di natura diversa e/o forniti da soggetti terzi;

f) esercizio del controllo delle soste dei veicoli compresa la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

La Società, fermo il divieto di perseguire interessi contrari a quelli del socio pubblico partecipante, e fermo altresì il rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 secondo cui - in particolare - oltre l'80% del fatturato dovrà comunque essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio pubblico in conformità alla normativa anche comunitaria vigente in materia, potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Salvi i limiti di legge, e comunque nel rispetto e nei limiti della normativa vigente ed in particolare dell'art. 24 della L.P. 27/2010 potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico.

La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Andalo negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Organo di Amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui al comma secondo dell'articolo 2497-bis del Codice Civile.

La Società rappresenta lo strumento organizzativo del Comune di Andalo per la realizzazione del proprio programma in materia di servizi pubblici. La Società realizza la propria attività esclusivamente in favore del Comune di Andalo, ad eccezione delle eventuali attività marginali svolte a favore di terzi sempre nel limite massimo del 20% del fatturato e comunque fermo il divieto di perseguire interessi contrari a quelli del socio pubblico partecipante.

Nello svolgimento del servizio di pubblico interesse i rapporti con il Comune di Andalo sono regolati da un apposito Contratto di servizio per garantire il perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Comunale. La Società potrà svolgere attività soltanto nell'ambito di servizi di interessi generali nel settore turistico, previsti dalle linee programmatiche del Comune di Andalo.

La Società realizza la propria attività nell'interesse dell'Ente Locale controllante, anche mediante remunerazione da parte di terzi utenti.

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

Il capitale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila euro e zero centesimi) ed è diviso in quote a sensi di legge.

Il capitale, nel rispetto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, può essere aumentato con deliberazione del socio.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo

suscettibili di valutazione economica.

La Società è a capitale pubblico locale, posseduto interamente dal Comune di Andalo.

Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venire meno di tale requisito.

ART. 6

Il capitale, nel rispetto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.

ART. 7

La Società, nel rispetto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, può acquisire dal socio versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con il socio finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dal socio anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 8

E' attribuita alla competenza dell'assemblea l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C..

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 9

I diritti sociali spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Non è ammesso il trasferimento di partecipazioni sociali.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

ART. 10

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del Socio Ente locale, riunito in assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo e la determinazione del numero dei componenti nei limiti stabiliti dallo Statuto, ai sensi dell'art. 2449 C.C.;
- e) la nomina e la revoca, ove sussista un Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale il Consiglio potrà attribuire poteri delegati;
- f) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore contabile;
- g) la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo e del

Collegio Sindacale o del revisore;

h) la delibera sulle autorizzazioni per il compimento, da parte dell'Organo Amministrativo, degli atti indicati al successivo art. 18;

i) la delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società legittimamente sottoposti al suo esame, nonché sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

L'assemblea dei soci decide nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune di Andalo, che esercita il controllo previsto dall'art. 10 co. 7 lett. d) della Legge Provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e comunque degli atti che saranno adottati dal Comune medesimo.

E' consentito all'Ente Locale Socio il diritto di esercitare il potere di veto - mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo cui dovrà essere allegato conforme provvedimento del competente organo comunale, sia in via preventiva che successiva - in relazione ad iniziative o decisioni che, nella parte in cui incidano direttamente sull'esecuzione da parte della Società dei servizi nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ente, si pongano in contrasto con gli interessi di quest'ultimo nel limite in cui tale potere di veto non incida sugli affidamenti in essere e non arrechi danno al corretto, efficiente ed efficace svolgimento delle attività da parte della Società.

ART. 11

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire al socio al suo domicilio (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati con lettera raccomandata alla Società).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che l'Organo di Amministrazione ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico oppure, ove costituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta

l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 12

Fatto salvo il potere di veto di cui all'art. 10, il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 13

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza del socio che possiede l'intero capitale sociale e delibera con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 14

La Società è amministrata dall'Organo Amministrativo costituito, a scelta dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, la cui composizione sia conforme alla normativa vigente, fermo restando il rispetto dell'art. 11 co. 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche. Salva diversa previsione di legge, la nomina dovrà avvenire nel rispetto del principio di parità tra i generi, in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso ai sensi della Legge 12 luglio 2011, n. 120, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore; non potranno essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, un componente è nominato in rappresentanza delle minoranze consiliari in carica presso il Consiglio Comunale di Andalo.

ART. 15

L'Organo Amministrativo resterà in carica fino ad un massimo di 5 (cinque) esercizi sociali, così come verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile.

Ove costituito, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione - nel rispetto, in ogni caso del co. 2 dell'art. 14 che garantisce la nomina in rappresentanza della minoranza Consigliere in carica - può provvedere alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. I nuovi Consiglieri rimangono in carica fino alla successiva Assemblea.

La cessazione dell'Organo Amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

ART. 16

Qualora nominato, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente cui sono attribuiti esclusivamente i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ART. 17

Qualora nominato, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 18

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Socio Ente Locale nell'esercizio del controllo analogo, di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti imposti dalla natura della Società, quale impresa strumentale dell'Ente pubblico socio, istituita per l'erogazione di un servizio pubblico ed operante nel rispetto degli indirizzi strategici da essi stabiliti, esclusi in ogni caso gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare, l'Organo Amministrativo deve preventivamente richiedere all'Assemblea l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti:

a. acquisto e cessione di partecipazioni;

b. compravendite, permuta e trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati, di beni mobili ed immobili di valore superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), per ogni singolo immobile;

c. assunzione di mutui, prestazioni di garanzia e fidejussioni per importi superiori ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), per ogni singolo atto;

d. ogni altra operazione di impatto strategico e/o assunzione di impegni economici per importi superiori ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), per ogni singola operazione.

L'Organo Amministrativo adotta, con deliberazione a maggioranza ove sia stato costituito in forma di Consiglio di Amministrazione, regolamenti interni con finalità di autodisciplina, in relazione alla preparazione delle deliberazioni, l'informazione ai consiglieri, i vincoli di riservatezza, le procedure di deliberazione ed ogni altro tema che sia ritenuto meritevole di

essere regolato. Detti regolamenti disciplinano inoltre il modo e le procedure, con i quali l'Organo Amministrativo recepirà indicazioni e direttive dell'Ente pubblico socio, in ordine alla formulazione ed il conseguimento degli obiettivi strategici, nell'esercizio dell'attività volta ad assicurare il servizio pubblico, per la cui erogazione la partecipazione dell'Ente pubblico socio è strumentale. Detti regolamenti, del pari, stabiliranno le modalità e tempi nei quali l'Ente pubblico socio sarà periodicamente informato sull'andamento della gestione e sui programmi relativi alla stessa.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un amministratore e può nominare nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 uno o più procuratori per lo svolgimento di determinati atti o categorie di atti specificando modalità e limiti di esercizio della delega.

Non sono delegabili i poteri e le attribuzioni indicate nell'art. 2381 comma IV c.c., nonché quelle relative a:

- a. stipulazione e modifica di contratti di servizio;
- b. alienazioni di cespiti aziendali, di valore superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
- c. acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- d. transazioni di valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- e. fidejussioni, prestazioni di garanzia per importi superiori ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), per ogni singolo atto;
- f. compravendite, permuta e trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati di beni immobili di valore superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), per ogni singolo immobile;
- g. assunzione di mutui;
- h. assunzione di servizi.

Resta riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Organo Amministrativo è tenuto ad inviare al Comune di Andalo, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea, le proposte di deliberazione concernenti il bilancio di esercizio e il piano industriale.

E' fatto in ogni caso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo nell'ambito della relazione accompagnatoria del bilancio descrive lo stato di attuazione degli obiettivi in precedenza eventualmente indicati dal Socio Ente Locale nell'esercizio del controllo analogo, e riferisce sull'andamento generale della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo; la relazione potrà contenere anche una specifica sezione relativa al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

ART. 19

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove costituito e, nei limiti dei poteri delegati, all'Amministratore delegato, se nominato.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori ed

ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ART. 20

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

E' fatto in ogni caso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21

Se la gestione della Società viene controllata da un Collegio di Sindaci esso sarà composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi compreso il Presidente e di 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionanti conformemente alle norme stabilite in tema di Società a responsabilità limitata.

Salva diversa previsione di legge, la nomina dovrà avvenire nel rispetto del principio di parità tra i generi, in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti il Collegio ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) ed almeno un Sindaco Supplente.

Essi durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili. L'Assemblea che elegge i Sindaci nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso a loro spettante.

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ove nominato, rispettando le composizioni previste dall'art. 2397 C.C.. La nomina dei Sindaci è facoltativa da parte dell'Assemblea ove non ricorrano i limiti stabiliti dalla legge.

L'Assemblea potrà in ogni caso nominare un revisore legale dei conti, con le funzioni di cui all'art. 2409 bis C.C.

Il Collegio Sindacale, in generale collabora con l'Organo Amministrativo al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente Locale su ciascun servizio affidato alla Società, e più in particolare relaziona sinteticamente al Socio Ente Locale, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

CONTROLLO ANALOGO

ART. 21BIS

Al fine di consentire al socio Ente locale – ai sensi della normativa eurounitaria e provinciale vigenti – l'esercizio sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo il modello della Società "in house", gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a trasmettere al Socio Ente locale:

- a. per garantire un controllo ex ante, tutta la documentazione relativa al bilancio, al piano degli investimenti e di sviluppo, all'organigramma, ai documenti di programmazione, ai piani economico-finanziari ed industriali, alle decisioni determinanti per l'attività sociale (ivi incluse quelle

concernenti la stipulazione di contratti di ordinaria amministrazione di importo superiore a 300.000,00 Euro e che non siano già ricompresi nei piani di investimento e sviluppo), alle modifiche statutarie, alle nomine, alle sostituzioni e ai poteri di liquidatori, alle fusioni, alle acquisizioni o dismissioni o partecipazioni di azienda, alla rappresentanza della società, alle riduzioni e aumenti di capitale, onde consentire al Socio Ente locale di esprimere eventuali indirizzi preventivi vincolanti da inviare alla Società in tempo utile da consentire alla stessa di modificare i documenti in modo conforme alla volontà del Socio Ente locale;

- b. per garantire un controllo concomitante, il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ove costituito, nonché report semestrali sull'andamento del servizio e sull'andamento della gestione della Società in relazione agli obiettivi fissati;
- c. per garantire un controllo ex post, il bilancio d'esercizio approvato, la relazione di chiusura di ogni esercizio onde consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati, la verifica dei risultati economico, patrimoniali e finanziari.

Per l'esercizio del controllo analogo il Socio Ente locale può:

- formulare, nei casi di cui alla lettera 21bis.a., eventuali atti di indirizzo vincolanti onde consentire la modifica dei documenti in modo conforme alla loro volontà;
- effettuare ispezioni e sopralluoghi;
- disporre in qualunque momento l'audizione dell'Organo Amministrativo;
- formulare pareri – anche se non richiesti dalla Società – da cui l'Organo Amministrativo e l'Assemblea possono discostarsi solo con congrua motivazione;
- formulare proposte vincolanti da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea e/o dell'Organo Amministrativo;
- formulare atti di indirizzo e/o indicare obiettivi programmatici, che saranno vincolanti per la Società;
- recedere dalla Società nell'ipotesi in cui vengano poste in essere iniziative od assunte decisioni contrastanti con il veto posto dal medesimo Ente Locale;
- recedere dalla Società nel caso in cui le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della Società siano oggetto di modifiche adottate senza il suo consenso.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione del socio almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

ART. 23

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del

capitale sociale, saranno attribuiti al socio, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

COMPETENZA TERRITORIALE

ART. 24

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e della giustizia amministrativa di Trento.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 25

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

Tutti i riferimenti normativi contenuti nel presente Statuto devono intendersi riferiti, in senso dinamico, alle norme indicate ed alle successive modifiche intervenute.

F.to Daniele Rigotti

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.